



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale

Il presente documento raccoglie le risposte, formulate da **AAMS**, alle richieste di chiarimenti pervenute a questa amministrazione ai sensi e per gli effetti del paragrafo 7.2 del **capitolato d'oneri**.

Il suddetto documento è periodicamente aggiornato, man mano che sopraggiungono nuove ed ulteriori richieste di chiarimenti.

QUESITO 1

Vorremmo sapere se i due requisiti (a) della raccolta di gioco di € 1,5 miliardi negli ultimi tre esercizi chiusi e (b) di una rete di almeno 3.000 punti di erogazione dei servizi si riferiscono al territorio dell'Italia oppure dell'Unione Europea. Le chiediamo quindi solo un'interpretazione del termine "sul territorio".

RISPOSTA 1

Il paragrafo 5.2 del **capitolato d'oneri** dispone che "i requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l'ammissione alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul *territorio*,..."

L'espressione "*sul territorio*" non definisce dei "limiti geografici" ed è utilizzata per sottolineare che il **candidato** deve comprovare il possesso della competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale "fisicamente presente sul territorio" senza alcuna limitazione.

QUESITO 2

Il sottoscritto chiede l'interpretazione autentica e coordinata del paragrafo 5.2, lettera b) del capitolato d'oneri e della definizione di cui al n. 37 (Punto di erogazione di servizi) del nomenclatore unico delle definizioni. In particolare chiede conferma in ordine al fatto:

- che per "Punto di erogazione di servizi" debba intendersi uno sportello di front office e non il luogo fisico (cioè il punto di gioco, l'agenzia, il negozio ecc.) in cui lo stesso è ubicato. Di talchè è possibile che nel luogo fisico (cioè il punto di gioco, l'agenzia, il negozio ecc.) sia presente ed operativa una pluralità di "Punti di erogazione di servizi";*
- che agli effetti dell'ammissione alla procedura in oggetto il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al richiamato paragrafo 5.2, lettera b) del capitolato d'oneri si consideri posseduto (anche) dal soggetto che abbia gestito nell'anno 2006 una rete di almeno 3000 "Punti di erogazione di servizi" per quanto ubicati in un numero inferiore di luoghi fisici.*

RISPOSTA 2

Il **candidato** deve dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d'oneri** di comprovata competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul territorio, caratterizzata da aver gestito, nell'anno 2006, una rete composta da almeno 3.000 **punti di erogazione di servizi**.

Il punto 37 del nomenclatore unico delle definizioni dispone che il “**punto di erogazione di servizi**, indica lo sportello di front office, lecitamente operativo, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare transazioni finanziarie. A titolo esemplificativo sono **punti di erogazione di servizi** i punti di gioco sportivi ed ippici , le agenzie e i negozi sportivi ed ippici, gli sportelli bancari, postali, ecc.”

Il **punto di erogazione di servizi** indica uno sportello di front office inteso come sportello di accoglienza e di interazione con il cliente, con cui è erogato il servizio attraverso una rete organizzata per la distribuzione del servizio stesso.

In ogni luogo fisico possono essere operativi più **punti di erogazione dei servizi**, ciascuno di essi utile ai fini del computo del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 3

Con riferimento ai paragrafi 4.1, 5.6, 5.7 e 9.2 lett. d) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione di una società per azioni per conto di società costituenda.

In particolare si chiede di chiarire se, anche il candidato che già rivesta la forma di società per azioni con un capitale sociale già oltre i 20 milioni di Euro, al momento della partecipazione alla procedura di selezione, possa, successivamente alla formazione della graduatoria ed in caso di aggiudicazione, costituire, in qualità di socio unico, un'apposita e diversa società per azioni, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, ai fini della stipula della convenzione di concessione e dell'esecuzione delle attività concessorie. Tale società sarà quella che provvederà agli adempimenti successivi all'aggiudicazione di cui ai paragrafi 20 e seguenti del Capitolato d'Oneri.

In caso positivo, si chiede di chiarire se ed in quale modalità, la circostanza di cui sopra, debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione.

RISPOSTA 3

Il paragrafo 20.2. del **capitolato d'oneri** prevede espressamente l'ipotesi di **aggiudicazione** a favore di un soggetto già costituito nella forma di società per azioni stabilendo che, in tal caso, detto soggetto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione**, debba adeguare il proprio capitale sociale portandolo alla somma di Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00).

Si richiama altresì l'attenzione degli eventuali interessati sul disposto di cui al paragrafo 5.7 del **capitolato d'oneri** in base al quale l'oggetto sociale della società per azioni costituita a seguito della pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione** deve prevedere espressamente l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di **concessione**, dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**. Ciò chiaramente implica che, nel caso di **aggiudicazione** a favore di soggetto già costituito nella forma di società per azioni, quest'ultimo dovrà modificare l'oggetto sociale conformemente al disposto del richiamato paragrafo 5.7 del **capitolato d'oneri**. Per quanto concerne il capitale sociale si conferma che la società per azioni che deve essere costituita entro il termine sopra precisato dovrà essere dotata di un capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00), interamente versato, ai sensi del paragrafo 5.6 e del paragrafo 20.2 del **capitolato d'oneri**.

In base alla disciplina di cui al **capitolato d'oneri** anche il soggetto che presenti la **domanda di partecipazione** quale soggetto già costituito nella forma di società per azioni potrà impegnarsi, per sua scelta, a costituire, in caso di **aggiudicazione**, una nuova società per azioni cui parteciperà quale socio unico e che dovrà avere tutti i requisiti specificati nel **capitolato d'oneri**. In tal caso, per quanto concerne la compilazione della **domanda di partecipazione**, il soggetto interessato, nel rilasciare la dichiarazione di cui al punto d), pag. 4 dell'Allegato A1 al **capitolato d'oneri**, dovrà specificare di impegnarsi a costituire, ai fini della stipula dell'**atto di convenzione**, una società per azioni, con le caratteristiche stabilite ai paragrafi 5.6 e 5.7 del **capitolato d'oneri**. Resta inteso che, nell'ipotesi in esame, ove l'**aggiudicatario** non provveda ad adempiere l'impegno assunto con la **domanda di partecipazione** costituendo, nei termini stabiliti dal **capitolato d'oneri**, la nuova società per azioni, **AAMS** adotterà tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal medesimo **capitolato d'oneri**.

QUESITO 4

Con riferimento al paragrafo 7.5 lett. b) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se la certificazione di idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti previsti dalla procedura di selezione possa essere fornita nelle forme previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero, in caso negativo, se debba prodursi copia semplice o autenticata della delibera dell'organo societario che attribuisce i suindicati poteri.

RISPOSTA 4

Le disposizioni cui si riferisce la domanda sono riportate nel paragrafo 8.5, lett. b) del **capitolato d'oneri**.

La certificazione di idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti previsti dalla **procedura di selezione** può essere fornita nelle forme previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso la dichiarazione resa in regime di autocertificazione dovrà riportare i dati completi dell'atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione e rappresentanza in capo al soggetto che la renderà, fermo restando quanto disposto dal paragrafo 15.2 del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 5

Con riferimento al paragrafo 9.2 lett. e) del Capitolato d'Oneri ed all'art. 6, comma 3, dello schema di atto di convenzione, si chiede di chiarire se debbano ritenersi esonerati dall'impegno ivi previsto i candidati emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati, posto che, in tale ipotesi, le variazioni di composizione societaria rilevanti, aventi cioè ad oggetto quote di partecipazione pari o superiori al 2% del capitale sociale, possono essere effettivamente e tempestivamente conosciute solo se i soggetti che le hanno determinate ne danno comunicazione al soggetto emittente ed alle competenti autorità di controllo e vigilanza (CONSOB-BORSA), nelle forme e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Con riferimento al paragrafo 9.2 lettera f) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se l'impegno debba essere assunto solo nell'ipotesi in cui il candidato si presenti per conto di una società da costituire.

RISPOSTA 5

Le obbligazioni di comunicazione ad **AAMS** di ogni variazione della composizione societaria superiore al 5% (cinque per cento), di cui al paragrafo 9.2, lettera e) del **capitolato d'oneri** e di cui all'articolo 6, comma 3 dello **schema di atto di convenzione**, devono essere sempre e comunque adempiute quando a disposizione dell'**aggiudicatario** o **concessionario**.

Fermo quanto sopra, partendo dall'assunto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 120, TUIF e artt. 117, 121, 122 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm., le comunicazioni relative a variazioni delle partecipazioni rilevanti, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto di voto, devono essere comunicate alla CONSOB ed alla società partecipata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, si precisa che, nel caso di omissione da parte dell'obbligato di dette comunicazioni, sarà obbligo della società quotata interessata procedere tempestivamente alla comunicazione ad **AAMS** della variazione della partecipazione al capitale sociale, non appena essa ne sia venuta a conoscenza.

L'impegno di cui al paragrafo 9.2. lett. f) del **capitolato d'oneri** dovrà essere assunto anche dalla società che partecipi alla **procedura di selezione** nella forma di società per azioni già costituita.

QUESITO 6

- 6.1 *Con riferimento ai paragrafi 5.1 e 5.2 lettera a) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se la documentazione comprovante il raggiungimento dei requisiti ivi indicati possa essere costituita da apposite dichiarazioni rese dal rappresentante del candidato, nelle forme previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero, in caso negativo, da copia dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 autenticata ai sensi del D.P.R. sopra citato, certificati da una società di revisione contabile da allegare alla domanda di partecipazione e che, in tale caso, i bilanci non debbano essere nuovamente presentati in caso di aggiudicazione, contrariamente a quanto previsto dal paragrafo 20.1 del Capitolato d'Oneri.*
- 6.2 *Con riferimento al paragrafo 5.2 lettera b) del Capitolato d'Oneri, nonché al punto 37) del Nomenclatore unico delle definizioni, si chiede di chiarire se:*
- i. ai fini del possesso del requisito relativo alla capacità di gestione di una rete di almeno 3.000 punti di erogazione di servizi, tra tali punti rientrino anche i punti vendita di raccolta del gioco ...;*
 - ii. in caso affermativo, se nessuna attestazione debba essere fornita, neanche in caso di aggiudicazione, posto che tale dato è in possesso della stazione appaltante.*

RISPOSTA 6

- 6.1 Il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 lettera a) del **capitolato d'oneri** deve essere comprovato attraverso l'allegazione alla **domanda di partecipazione** di idonea documentazione. La produzione dei bilanci relativi agli anni 2004, 2005, 2006 asseverati e certificati da una società di revisione contabile potrà essere ritenuta idonea, anche se, si precisa, il giudizio in merito alla idoneità della documentazione prodotta per comprovare il possesso dei suddetti requisiti sarà rimesso interamente alla Commissione di selezione. Nel caso in cui i **candidati** alleghino alla **domanda di partecipazione** i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi in copia autentica, asseverata e certificata da una società di revisione contabile, detti bilanci, in caso di **aggiudicazione**, non dovranno essere nuovamente prodotti dall'interessato. Resta fermo che ai sensi e per gli effetti del paragrafo 20.1 del **capitolato d'oneri**, l'**aggiudicatario** deve attestare, tramite la presentazione di una relazione di bilancio asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla CONSOB, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.1 del **capitolato d'oneri**, e di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 del **capitolato d'oneri**.

6.2 Il punto 37 del nomenclatore unico delle definizioni dispone che il “**punto di erogazione di servizi**, indica lo sportello di front office, lecitamente operativo, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare transazioni finanziarie. A titolo esemplificativo sono **punti di erogazione di servizi** i punti di gioco sportivi ed ippici , le agenzie e i negozi sportivi ed ippici, gli sportelli bancari, postali, ecc.”

Il **punto di erogazione di servizi** indica uno sportello di front office inteso come sportello di accoglienza e di interazione con il cliente, con cui è erogato il servizio attraverso una rete organizzata per la distribuzione del servizio stesso.

In ogni luogo fisico possono essere operativi più **punti di erogazione dei servizi**, ciascuno di essi utile ai fini del computo del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d’oneri**.

Ciò premesso, si osserva che, qualora i *punti di vendita di raccolta del gioco* ..., rientrino nei canoni sopra definiti, essi saranno considerati utili ai fini del computo del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d’oneri**.

Il citato requisito di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d’oneri** deve essere, comunque, comprovato da idonea documentazione come previsto dall’ultimo periodo del paragrafo 5.2 del **capitolato d’oneri**.

QUESITO 7

Posto che i paragrafi 13.2 lettere a) e b) e 14.5 del Capitolato d’Oneri, prevedono che sia la garanzia provvisoria ed il relativo impegno all’integrazione in caso di aggiudicazione, sia gli impegni al rilascio della prima e seconda garanzia, debbano essere rinnovabili, su richiesta di AAMS, qualora la relativa scadenza iniziale (di 18 o 8 mesi) sia antecedente alla data di stipula della convenzione di concessione, si chiede se la clausola di rinnovo debba essere contenuta nell’atto di garanzia e negli impegni, nel qual caso si chiede di indicare una data certa di scadenza dell’atto di garanzia e degli impegni medesimi. In alternativa, si chiede se sia possibile, prima di ciascuna scadenza, e su richiesta di AAMS, produrre idonea documentazione, rilasciata dall’ente garante, attestante l’avvenuto rinnovo dell’atto di garanzia e degli impegni.

RISPOSTA 7

Sia la garanzia, di cui al paragrafo 13.2, lettera a), che gli impegni, di cui rispettivamente ai paragrafi 13.2, lettera b) e 14.5 del **capitolato d’oneri**, devono essere rinnovabili, su richiesta di **AAMS**, secondo le condizioni previste dai richiamati paragrafi del **capitolato d’oneri**.

La garanzia di cui al paragrafo 13.2, lettera a), e gli impegni, di cui rispettivamente ai paragrafi 13.2, lettera b) e 14.5 del **capitolato d'oneri**, in caso di rinnovo, dovranno avere validità ed efficacia per il periodo che sarà indicato da **AAMS** al momento dell'eventuale richiesta di rinnovo.

QUESITO 8

Con riferimento al paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri ed all'art. 22 comma 2 dello Schema di atto di convenzione, si chiede di confermare che l'importo del massimale complessivo relativo alla garanzia ivi prevista è pari ad Euro 90.000.000,00 e, pertanto, inferiore alla sommatoria dei tre massimali indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo paragrafo che, ammonterebbe ad Euro 115.000.000,00.

RISPOSTA 8

L'importo complessivo della garanzia di cui al paragrafo 14.3 del **capitolato d'oneri** e di cui all'articolo 22, comma 2 dello **schema di atto di convenzione** è pari ad euro 90.000.00,00 (novantamiloni/00).

QUESITO 9

Con riferimento al paragrafo 22.2 lettera c) del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire mediante quale documentazione, e sotto quale forma, debba essere prodotta l'attestazione relativa al rapporto di indebitamento.

RISPOSTA 9

La documentazione che deve comprovare il **rapporto di indebitamento** è precisata nella definizione n. 43 del nomenclatore unico delle definizioni.

QUESITO 10

Con riferimento all'art. 24 comma 1 lettera a) dello schema di atto di convenzione, si chiede di chiarire che il compenso del concessionario - costituito dall'aliquota percentuale degli importi delle giocate raccolte tramite la rete distributiva fisica, indicata nell'offerta economica al ribasso sulla base d'asta fissata al 5.71%, - non comprende i compensi riconosciuti ai punti vendita fisici.

RISPOSTA 10

Fermo restando il compenso percepito dei **punti di vendita fisici** ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con la legge 27 febbraio 2002 n. 16, si precisa che il compenso riconosciuto ai **punti di vendita fisici** in base all'articolo 24, comma 1, lettera a) dello **schema di atto di convenzione**, è inteso come l'importo eventualmente riconosciuto dal **concessionario** ai **punti di vendita fisici** in forza di specifici accordi intercorrenti tra le citate parti.

Si precisa che l'aliquota percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), non comprende i compensi percepiti dai **punti di vendita fisici** ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con la L. 27 febbraio 2002 n. 16.